

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 475-22085 del 25/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Ceresole Reale ad uso energetico, assentita a Seta s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 475-22085 del 25/6/2014; Codice Univoco: TO-S-10142

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di assentire alla Seta s.r.l. - C.F./P.IVA 01483740393 con sede legale in Riolo Terme (RA) Via Curiel n. 38, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione di derivazione dell'acqua sotterranea captata in Comune di Ceresole Reale all'interno della galleria della S.P. 460, in misura di 250 litri/s massimi e 140 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 357,9 la potenza nominale media di kW 491,2;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in pari data e relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Ceresole Reale e Noasca), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; ove da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato si accertasse, prima del rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la possibilità tecnico-amministrativa dell'utilizzo a scopo potabile dell'acqua oggetto della presente concessione per l'approvvigionamento del cosiddetto "Acquedotto della Valle Orco", il concessionario dovrà consentire la captazione delle acque a scopo potabile senza potere avanzare richieste di indennizzo per mancata produzione ove la regola operativa del prelievo debba mutare per garantire le necessità idropotabili, ovvero ove la produzione si debba arrestare per consentire a tale scopo la realizzazione di qualsivoglia intervento; l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del

corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, alla Impresa Costruzioni Mattioda Pierino & Figli SpA, alla Iren Energia SpA, alla Smat SpA, ed a tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, e di darne inoltre notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) di informare che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/6/2014

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 445-20652 del 20/6/2014 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale, nonché di tutte le prescrizioni di cui alla nota del Servizio Programmazione Viabilità in data 17/6/2014 prot. n. 101569, che dovranno essere riscontrate prima del rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Inoltre, tenuto conto delle prescrizioni contenute in tale nota, in relazione alla funzionalità ed alla pertinenzialità del sistema drenante per la galleria della S.P. 460, e con riferimento alle previsioni contenute nel Piano d'ambito approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'ambito con deliberazioni n. 107 del 6/12/2002, n. 169 del 27/5/2004 e n. 349 del 27/3/2009, ove si accertasse, prima del rilascio della suddetta Autorizzazione Unica, la possibilità tecnico-amministrativa dell'utilizzo a scopo potabile dell'acqua oggetto della presente concessione per l'approvvigionamento del cosiddetto "Acquedotto della Valle Orco", che potrebbe in parte alimentarsi dalla restituzione della centrale Seta, l'impianto idroelettrico dovrà, se del caso, adattarsi alle esigenze di tipo tecnico che nel corso di tutta la durata della concessione potranno risultare necessarie al fine dell'approvvigionamento potabile, e non potrà avanzare richieste di indennizzo per mancata produzione ove la regola operativa del prelievo debba mutare per garantire le necessità idropotabili, ovvero ove la produzione si debba arrestare per consentire a tale scopo la realizzazione di qualsivoglia intervento; in tal caso, fatto salvo quanto già previsto in progetto circa la separazione dei flussi delle acque di superficie della sede stradale da quelle captate dai dreni della galleria al fine di convogliare esclusivamente queste ultime alla centrale idroelettrica tramite la vasca di raccolta delle acque, il concessionario si obbliga:

- in fase esecutiva, a concordare con il gestore d'ambito la tipologia del macchinario di produzione e la valvole di dissipazione in by pass, al fine di renderli compatibili con l'utilizzo potabile che si dovesse realizzare a valle, sia in termini di qualità che di continuità di approvvigionamento della risorsa;

- a consentire al gestore d'ambito tutte le operazioni finalizzate alla perimetrazione/gestione delle aree di salvaguardia della captazione ai sensi del D.P.G.R. 1/12/2006 n. 15/R – ivi compresa la

vigilanza ed il libero accesso all'opera di presa, nonché tutti gli eventuali interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'opera di captazione.

- a recepire in apposito accordo da stipulare con il gestore d'ambito tutti gli aspetti di cui al presente articolo, inerenti i reciproci obblighi derivanti dall'utilizzo in comune delle opere idrauliche.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari ad un decimo della portata istantanea, con le modalità descritte nel progetto di cui al precedente art. 4.

(... omissis ...)"